

L.R. 5/2021, art. 29

Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale “Giornata della polizia locale”, in attuazione dell’articolo 29, commi 5 e 6, della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale)

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Presentazione delle candidature
- Art. 3 Valutazione delle candidature
- Art. 4 Spese ammissibili e misura del contributo
- Art. 5 Domanda di contributo
- Art. 6 Modalità di concessione del contributo
- Art. 7 Disposizione di rinvio
- Art. 8 Abrogazioni
- Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 29, commi 5 e 6, della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la manifestazione regionale "Giornata della polizia locale", organizzata il giorno 20 gennaio in occasione della celebrazione del Santo Patrono San Sebastiano, di seguito denominata manifestazione, a favore del Comune della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, individuato dal Comitato tecnico regionale per la polizia locale di seguito denominato Comitato, ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, della legge regionale 5/2021.

Art. 2
(Presentazione delle candidature)

1. I Comuni della regione, dotati in forma singola o associata di un Corpo o di un Servizio di polizia locale conforme alle previsioni dell'articolo 14 della legge regionale 5/2021, che sono interessati ad ospitare sul proprio territorio la manifestazione, presentano la domanda di candidatura al Servizio regionale competente in materia di polizia locale, di seguito denominato Servizio, entro il 30 settembre di ciascun anno.

2. La domanda di candidatura è sottoscritta dal legale rappresentante del Comune ed è corredata da una nota illustrativa recante il programma della manifestazione che prevede il conferimento delle benemerienze regionali agli operatori di polizia locale.

Art. 3
(Valutazione delle candidature)

1. Il Comitato, nel corso della prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, valuta le note illustrative di cui all'articolo 2, comma 2, individua il Comune che l'anno successivo ospiterà la manifestazione.

2. In sede di valutazione delle candidature, il Comitato tiene conto dell'inserimento nel programma di svolgimento della manifestazione della presentazione, a cura del Comune ospitante, di iniziative finanziate dal Servizio con i contributi del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza e realizzate dagli Enti locali nel triennio precedente.

3. Il Servizio comunica ai Comuni che si sono candidati ad ospitare la manifestazione, ai Corpi e ai Servizi di polizia locale della Regione, la sede individuata.

Art. 4
(Spese ammissibili e misura del contributo)

1. La misura massima del contributo è fissata annualmente con la legge regionale di bilancio.

2. Sono ammissibili a contributo le spese inerenti l'organizzazione della manifestazione che il Comune sostiene successivamente all'individuazione da parte del Comitato.

3. Non sono ammesse spese di investimento.

Art. 5
(Domanda di contributo)

1. Il Comune, entro il 15 gennaio dell'anno in cui ospita la manifestazione, presenta al Servizio la domanda di contributo indicando il suo ammontare, un preventivo delle spese che intende sostenere per ogni tipologia di spesa e l'ammontare delle spese eventualmente già sostenute ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Art. 6
(Modalità di concessione del contributo)

1. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di polizia locale, si provvede alla concessione e contestuale erogazione in un'unica soluzione del contributo assegnato a favore del Comune individuato.

2. Il Comune può eseguire una compensazione tra gli importi stimati per ogni tipologia di spesa fino ad un massimo del 20 per cento, fermo restando l'ammontare totale del contributo concesso.

3. Il Comune beneficiario presenta entro tre mesi dallo svolgimento della manifestazione la rendicontazione delle spese sostenute resa ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso), utilizzando il modulo predisposto a tal fine dal Servizio competente in materia di polizia locale.

4. La parziale utilizzazione del contributo concesso comporta la restituzione della parte non spesa secondo le modalità indicate nel decreto di concessione di cui al comma 1.

Art. 7
(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000.

Art. 8
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 235 (Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale "Giornata della polizia locale" ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale));

b) il decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 96 (Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale "Giornata della polizia locale" ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 0235/Pres.).

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE